

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVO ALL'APPARTAMENTO IN EDILIZIA CONVENZIONATA SITO IN VIA RISORGIMENTO N. 34, PROPRIETA' PAPOLA MANFREDI.

Nr. Progr. **97**
Data **01/09/2015**
Seduta NR. **35**
Titolo **4**
Classe **9**
Sottoclasse **4**

L'anno *DUEMILAQUINDICI* questo giorno *UNO* del mese di *SETTEMBRE* alle ore *11:00* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVO ALL'APPARTAMENTO IN EDILIZIA CONVENZIONATA SITO IN VIA RISORGIMENTO N. 34, PROPRIETA' PAPOLA MANFREDI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Signor PAPOLA MANFREDI con lettera depositata in data 31.07.2015 al Prot. 16.581 ha chiesto che l'Amministrazione Comunale rinunci al diritto di prelazione dell'appartamento, nel quale risiede, realizzato su area gravata del diritto di superficie conseguente all'attuazione del Comparto edificatorio C2.2. in attuazione della convenzione urbanistica del Piano Particolareggiato C2.2. con atto a rogito del Dott. Notaio Salvatore Chiaramonte in data 28 luglio 2004 Rep. n. 184190/9207;
- con successiva Convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Impresa Edilpianoro, con atto a rogito del Dott. Notaio Salvatore Chiaramonte in data 3 agosto 2004 Rep. n. 184378/9215 per regolare la realizzazione dell'intervento di Edilizia Residenziale Convenzionata compreso nel Comparto C2.2 sono state definite le caratteristiche di realizzazione, i requisiti per poter aver diritto all'acquisto degli appartamenti, gli impegni gravanti sui cittadini aventi diritto;
- ai sensi di tale convenzione l'art. 10 costituisce a favore del Comune il diritto di prelazione in caso di vendite dei singoli alloggi acquistati dagli aventi diritto a seguito di bando pubblico;

Riscontrato che:

- il richiedente risulta titolare di un appartamento e della relativa autorimessa siti in Via Risorgimento n. 34, realizzati in attuazione della Convenzione di cui sopra su area di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia, gravata di Diritto di Superficie, di cui al primo acquisto con atto a rogito Notaio Dott. Francesco Natali in data 9 giugno 2006 Rep. 42108;
- lo stesso Sig. PAPOLA è costretto a vendere anche per gravi disagi economici (confermati dal mancato pagamento di alcune quote di estinzione del diritto di superficie e di ogni obbligo determinato dall'acquisto di appartamento di Edilizia Convenzionata relativa al Comparto C2.2 e relative convenzioni le quali saranno versate dal nuovo acquirente);
- la vendita determinerebbe l'estinzione del debito;

Considerato che non è previsto alcun Capitolo di Bilancio finalizzato al riconoscimento del valore pari a circa € 150.000,00 come previsto dalla Convenzione nel caso in cui ci si voglia avvalere del Diritto di Prelazione;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

- 1) Di non avvalersi del Diritto di Prelazione relativo all'appartamento e delle sue pertinenze siti in Via Risorgimento n. 34 di proprietà del richiedente Signor Papola Manfredi;
- 2) Che lo stesso dovrà comunicare al nuovo acquirente gli obblighi verso l'Amministrazione Comunale;
- 3) Di dare atto che il Direttore dell'Area compia gli atti successivi a rendere noto al richiedente la delibera in oggetto;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 97 DEL 01/09/2015

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **97** del **01/09/2015**

AREA TECNICA

OGGETTO

RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVO ALL'APPARTAMENTO IN EDILIZIA CONVENZIONATA SITO IN VIA RISORGIMENTO N. 34, PROPRIETA' PAPOLA MANFREDI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA TECNICA Data 11/08/2015 PREMI ANGELO
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 97 DEL 01/09/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 04/09/2015